

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
APS NONNI VIGILANTI
CENTRO ANZIANI DI TORRICE – FR

PREMESSA

1. "Centro Anziani di Torrice —FR- APS (di seguito Associazione) denominato "Nonni Vigilanti", è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale".
2. Il Centro Anziani "Nonni Vigilanti" di Torrice - APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Torrice, presso il Centro Sociale Anziani di Torrice, in Via Regina Elena 32. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Torrice non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 - DURATA

1. L'Associazione ha una durata illimitata.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.
2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.
3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità, il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:
 - a) attività ricreativo-culturali;
 - b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 - c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
 - d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
 - e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
 - f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:
 - a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
 - b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
 - c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
 - d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;

- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio,
 - f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
 - g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
 - h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
 - i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.
1. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
 2. A titolo esemplificativo l'associazione:
 - a) può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione a erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;
 - b) può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;
 - c) valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - d) promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento. In tal caso:
 1. Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
 2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore

ARTICOLO 4 - SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

1. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato entro 30 giorni dalla domanda.
2. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei revisori dell'associazione, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.

3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto.
4. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.
5. Tutti i soci, qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisse, sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno in corso e la sua validità scade il 31 dicembre dell'anno stesso.
6. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
7. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
 - a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi, se maggiorenni, ad essere eletti negli stessi;
 - d) di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta.
 - e) di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) dimissioni volontarie o decesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - I. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - II. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
1. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
2. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.
3. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Segretario Amministrativo
- Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)

1. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
2. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione;
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con il versamento delle quote associative per l'anno in corso. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata.
La comunicazione di convocazione dell'Assemblea può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
6. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.
Il voto è palese tranne quello riguardanti le persone.
7. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, personalmente o per delega.
L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, personalmente o per delega.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria, che delibera le modifiche statutarie, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza (personale o per delega) di almeno un quarto dei soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, personalmente o per delega

1. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a) Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- b) Approvare il regolamento interno;
- c) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e) Eleggere i componenti, quando previsto, del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Stabilire la misura della quota sociale annuale;
- g) Approvare il bilancio consuntivo di esercizio;
- h) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- i) Delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- j) Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- k) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

2. Delle riunioni dell'Associazione è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. È composto da un numero di componenti da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
- b) Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c) Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- d) Predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- e) Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- f) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g) Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
- h) Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
- i) Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- j) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente.
- b) Un segretario amministrativo
- c) Un tesoriere.
- d) I Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio.

9. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicare al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa il Presidente del collegio dei revisori, e convoca tempestivamente una assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E TESORIERE

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dalla assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili. È formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.
3. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci provvede alla nuova elezione.
I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
4. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
8. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 12 - TESORIERE

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa del centro e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, prepara i bilanci, predispone il rendiconto accompagnandolo da idonea relazione, ha l'obbligo di custodire i fondi in un noto istituto di credito.
Per tali motivazioni il tesoriere è scelto con esperienza contabile-amministrativa.

ART. 13 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Segretario ha il compito della verifica e della validità dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.
Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati
 - c) Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) Contributi da organismi internazionali;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
 - f) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al Centro Anziani di Torrice APS nei termini di legge;
 - g) Proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
 - h) Proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - i) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio dell'attività va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ove previsto.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti ove previsto almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.

4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.

ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole della maggioranza presente dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo dell'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, firmato e sottoscritto in Torrice il 21 luglio 2024

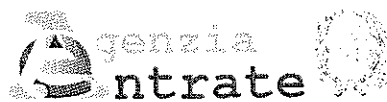
IL SEGRETARIO.

IL PRESIDENTE

Marin Roberto

de Cusano





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-FR - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-FR

Oggetto: richiesta di registrazione verbale di assemblea straordinaria del 21.07.2024

Classificazione: 03 - Liquidare le imposte delle dichiarazioni e degli atti

Mittente: de luca raffaele

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0086311

Data: 30/07/2024

Ufficio: UFFICIO TERRITORIALE SORA - DP FROSINONE